

Max Bruschi • Salvatore Milazzo

IL NUOVO **CODICE** DELLE **LEGGI** DELLA **SCUOLA**

Raccolta delle norme in materia di
istruzione pubblica e di amministrazione
delle istituzioni scolastiche

Estensioni on line con legislazione scolastica integrativa

Ottobre 2017 **III** Edizione



IL NUOVO CODICE DELLE LEGGI DELLA SCUOLA

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi esclusivi riservati ai nostri clienti. Tutti i materiali e i servizi associati al volume sono accessibili dall'area riservata che si attiva mediante registrazione al sito edises.it. Per accedere alla tua area riservata segui le istruzioni riportate di seguito.

Collegati al sito edises.it



• Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata



• Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito o autenticali tramite facebook
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Il nuovo Codice delle leggi della scuola – P&C 4.4 – III Edizione – ottobre 2017
Copyright © 2017, 2012, 2011, EdiSES S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2021 2020 2019 2018 2017

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

*A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale,
del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.*

L'Editore

Autori:

Max Bruschi, Ispettore presso l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia professore a contratto di diritto scolastico presso le Università Bicocca di Milano e Suor Orsola Benincasa di Napoli e il Dipartimento dell'istruzione

Salvatore Milazzo, Consulente giuridico esperto di legislazione scolastica presso studi legali e organi parlamentari, è PhD candidate di "Scienze dell'economia civile. Governance, istituzioni e storia" presso la L.U.M.S.A. di Palermo, Docente aggiunto di diritto dell'immigrazione

Progetto grafico: EdiSES

Grafica di copertina:  curvilinee

Fotocomposizione: ProMediaStudio di A. Leano – Napoli

Stampato presso: Litografia Sograte S.r.l. – Città di Castello (PG)

Per conto della EdiSES – Piazza Dante, 89 – Napoli

ISBN 978 88 9362 057 4

www.edises.it

info@edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi all'indirizzo redazione@edises.it.

PREFAZIONE

L'imponente e composito *corpus* normativo concernente il settore dell'istruzione è assimilabile a una enorme ragnatela: non solo per la quantità di filo tessuto nel corso degli anni, ma per i legami fitti e sottili che serrano anche le più minuscole porzioni di leggi, decreti, note ministeriali, nonché per le ricadute a cascata (dagli esiti non sempre prevedibili), sull'esercizio concreto del diritto scolastico, di ciascuno degli incessanti interventi modificativi, aggiuntivi, interpretativi, disposti vuoi dalla politica, vuoi dall'amministrazione.

Da questo particolare punto di vista, considerevole è stato e sarà l'impatto delle norme previste e delegate dalla L. n. 107/2015, detta Buona Scuola: sia per il numero di disposizioni introdotte, sia e soprattutto per la coraggiosa portata innovativa della *ratio* legislativa, improntata, pur non senza contraddizioni, al tentativo di scardinamento di un impianto rimasto sostanzialmente centralista in favore di una decisa scelta di campo per l'autonomia scolastica. Ed è proprio la continua tensione tra modelli culturali diversi (amministrazione e *habitus* mentale centralistici *versus* autonomia scolastica) a ingenerare, assieme alle continue stratificazioni cui pose un labilissimo e presto scardinato freno la compilazione, nel 1994, del Testo Unico delle leggi sulla scuola, un continuo affidarsi ad adattamenti per via amministrativa, una costante necessità di tener conto dell'insieme del quadro giuridico, più che delle disposizioni specifiche, e un fitto e apparentemente inarrestabile ricorso all'arbitrato delle Corti amministrativa, del lavoro, costituzionale ed eurounitaria.

Nella redazione del volume sono state compiute alcune scelte di cui dare, sia pure brevemente, conto. Si è deciso di ricomprendere norme, a partire dalla Carta Costituzionale e da atti internazionali, latamente correlati al settore dell'istruzione, ma essenziali presupposti per la comprensione e l'esercizio del diritto scolastico. Si sono inoltre predisposte una serie di sezioni (ad esempio sul Contenzioso amministrativo, sulla responsabilità civile e penale, sulla privacy, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), la cui conoscenza e consultazione pressoché quotidiana sono essenziali al corretto esercizio della funzione amministrativa e all'attività dei dirigenti scolastici. Non mancano, infine, nella versione web alcune leggi storiche (a partire dalla Legge Casati o dalla L. 1859/1962, istitutiva della scuola media unificata), scelte al fine di collocare l'*hic et nunc* dell'istruzione nella giusta prospettiva di comprensione degli antecedenti dell'attuale ordinamento e del substrato normativo e culturale da cui comunque, in continuità o contrapposizione, trae linfa vitale.

Quanto all'organizzazione del testo, si è scelto di scanderlo in 34 distinte parti, ciascuna dedicata a un'area omogenea, al fine di facilitare la consultazione e la rapida reperibilità delle disposizioni necessarie per la stesura degli atti di natura amministrativo-gestionale nonché di corredare il volume di indici e rinvii che possano garantire una agevole consultazione.

Max Bruschi
Salvatore Milazzo

PREMESSA

La terza edizione del presente “**Codice delle leggi della scuola**” nasce dall’esigenza di integrare i contenuti già presenti con ulteriori provvedimenti di interesse e significativi **aggiornamenti normativi** intervenuti dalla seconda edizione ad oggi. Il tutto opportunamente indicato in nota a ogni singolo provvedimento e segnalato negli indispensabili indici a corredo del volume per l’immediato reperimento del dato normativo. Il volume è caratterizzato da:

- l’impiego del **colore** che consente di evidenziare titoli, articoli, note, far risaltare immediatamente le informazioni ricercate e favorire la consultazione;
- la presenza di **leggi di rilevanza storica** riportate nella **versione web** ed evidenziate graficamente da un **fondino colorato** per distinguerle dalla normativa vigente.

Il volume è il risultato di un lavoro “certosino” di coordinamento delle modifiche e di integrazione delle più recenti **novità normative**, tra le quali si segnalano:

- L. 47 del 2017 sull’obbligo istruzione stranieri non accompagnati
- D.Lgs. 56 del 2017 inerente correttivi al nuovo codice degli appalti n. 50 del 2016
- D.Lgs. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 del 2017 attuativi della legge sulla Buona scuola n. 107 del 2015
- D.Lgs. 75 del 2017 di modifica al T.U. pubblico impiego
- D.Lgs. 118 del 2017 (di agosto) sui licenziamenti disciplinari
- D.L. 73 del 2017 sui vaccini, convertito in L. 119 del 2017
- L. 123 del 2017 di conv. del D.L. 91 sulla sicurezza degli edifici scolastici (di modifica al comma 165 della L. 107/2015)
- D.P.R. 133 e 134 del 2017 (entrambi pubblicati il 14 settembre) sulle modifiche al riordino degli istituti tecnici e professionali;
- D.P.R. 138 del 2017 pubblicato il 20 settembre inerente il regolamento per il concorso alla dirigenza scolastica.

Completa il volume una ricca **area web** da cui è possibile scaricare ulteriore **materiale normativo integrativo**, costituito da decreti non regolamentari, circolari e note ministeriali non consultabili in sede d’esame ma utile strumento di studio e conoscenza del diritto scolastico.

I materiali didattici sono disponibili nell’area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito edises.it secondo la procedura indicata nel frontespizio del volume. Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui nostri profili social. <http://facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici>

Clicca su  (**Facebook**) per ricevere gli aggiornamenti

blog.edises.it

GLI AUTORI

Max Bruschi, Ispettore presso l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia e il Dipartimento all'istruzione, è docente a contratto di diritto scolastico presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e l'Università Bicocca di Milano. Autore di decine di provvedimenti, tra i quali il d.P.R. 122/2009 sulla valutazione degli alunni, il d.P.R. 89/2010 sulla riforma dei licei e il D.M. 249/2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti, è tra i più noti esperti di normativa nel settore dell'istruzione. La sua pagina www.facebook.com/max.bruschi è diventata un punto di riferimento tecnico per chi opera nelle istituzioni scolastiche.

Salvatore Milazzo, svolge attività di consulenza giuridica in materia di legislazione scolastica presso studi legali, gruppi parlamentari e organi di Governo. PhD candidate di "Scienze dell'economia civile. Governance, istituzioni e storia", presso la Libera Università Maria Santissima Assunta – sede di Palermo, nella quale svolge altresì l'incarico di docente aggiunto di diritto dell'immigrazione (sede di Santa Silvia). In possesso del diploma della Scuola di Specializzazione delle professioni legali, ha svolto diversi tirocini formativi presso importanti istituzioni quali la Camera dei Deputati e l'Assemblea Regionale Siciliana. È autore di diverse pubblicazioni nell'ambito del diritto scolastico, del diritto amministrativo e del diritto dell'immigrazione.

ABBREVIAZIONI

| | |
|-------------|---|
| All. | allegato |
| art. | articolo |
| artt. | articoli |
| c.c. | codice civile |
| c.p. | codice penale |
| c.p.c. | codice di procedura civile |
| c.p.p. | codice di procedura penale |
| cd. | cosiddetto/a |
| cfr. | confronta |
| cit. | citato |
| co. | comma/commi |
| conv. | convertito |
| Corte cost. | Corte costituzionale |
| Cost. | Costituzione |
| D.I. | decreto interministeriale |
| D.L. | decreto legge |
| D.Lgs. | decreto legislativo |
| D.M. | decreto ministeriale |
| D.P.C.M. | decreto del Presidente del Consiglio dei ministri |
| D.P.R. | decreto del Presidente della Repubblica |
| disp. att. | disposizioni di attuazione |
| disp. prel. | disposizioni preliminari |
| etc. | eccetera |
| G.U. | Gazzetta Ufficiale |
| L. | legge |
| L. cost. | legge costituzionale |
| MIUR | Ministero Istruzione, Università e Ricerca |
| MPI | Ministero Pubblica Istruzione |
| n.d.r. | nota del redattore |
| p.a. | pubblica amministrazione |
| R.D. | regio decreto |
| R.D.L. | regio decreto legge |
| sent. | sentenza |
| sez. un. | sezioni unite |
| sez. | sezione |
| ss. | seguenti |
| v. | vedi |
| T.U. | Testo Unico |
| TFUE | Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |

INDICE SISTEMATICO

Parte I - Fonti normative fondamentali

Fonti interne

| | | |
|---|------|----|
| §1. Costituzione della Repubblica italiana approvata il 27-12-1947 | Pag. | 3 |
| §2. R.D. 16-3-1942, n. 262 – Approvazione del testo del codice civile (<i>Articoli estratti</i>)..... | » | 23 |
| §3. L. 23-8-1988, n. 400 – Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri..... | » | 27 |

Norme internazionali

| | | |
|---|---|----|
| §4. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con L. 4-8-1955, n. 848..... | » | 46 |
| §5. L. 27-5-1991, n. 176 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989..... | » | 58 |
| §6. L. 20-3-2003, n. 77 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996..... | » | 71 |
| §7. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Com. 12-12-2007 (<i>Stralcio</i>)..... | » | 76 |
| §8. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ratificato con L. 2-8-2008, n. 130 (<i>Stralcio</i>)..... | » | 78 |

Parte II - Normativa essenziale in materia di istruzione e ordinamenti

| | | | |
|---|---|---|----|
| §9. R.D.Lgs. 13-11-1959, n. 3725 – cd. Legge Casati (<i>Articoli estratti</i>) |  | » | 83 |
| §10. R.D. 6-5-1923, n. 1054 – Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali (<i>Articoli estratti</i>)..... |  | » | 83 |
| §11. R.D. 5-2-1928, n. 577 – Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione..... |  | » | 83 |
| §12. L. 31-12-1962, n. 1859 – Istituzione e ordinamento della scuola media statale |  | » | 83 |
| §13. L. 18-3-1968, n. 444 – Ordinamento della scuola materna statale..... | | » | 83 |

| | Pag. |
|---|-------|
| §14. L. 24-9-1971, n. 820 – Norme sull’ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale.....  | 90 |
| §15. D.P.R. 31-10-1975, n. 970 – Norme in materia di scuole aventi particolari finalità.....  | » 90 |
| §16. L. 9-8-1978, n. 463 – Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l’immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado..... | » 90 |
| §17. L. 5-6-1990, n. 148 – Riforma dell’ordinamento della scuola elementare.....  | » 105 |
| §18. D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado..... | » 105 |
| §19. L. 17-5-1999, n. 144 – Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (<i>Articolo estratto</i>)..... | » 309 |
| §20. L. 10-2-2000, n. 30 – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione.....  | » 310 |
| §21. L. 28-3-2003, n. 53 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale..... | » 310 |
| §22. D.Lgs. 19-2-2004, n. 59 – Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53..... | » 318 |
| §22-bis. D.Lgs. 17-10-2005, n. 226 – Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53..... | » 325 |
| §23. D.L. 1-9-2008, n. 137 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università..... | » 340 |
| §24. D.P.R. 20-3-2009, n. 89 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..... | » 344 |
| §25. D.P.R. 15-3-2010, n. 87 – Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..... | » 348 |
| §26. D.P.R. 15-3-2010, n. 88 – Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..... | » 377 |

§116. L. 4-8-1977, n. 517 – Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico (*pubblicata nella G.U. 18-8-1977, n. 224*)



§117. D.M. 9-2-1979 – Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale (*pubblicato nella G.U. 20-2-1979, n. 50, S.O.*) (Rinvio) **(1)**



(1) Vedi §97. Emanato ex art. 3, L. 31-12-1962, n. 1859, cui si rinvia.

§118. D.L. 28-6-1995, n. 253 – Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (*pubblicato nella G.U. 29-6-1995, n. 150*) **(1)**

(1) Convertito, con modificazioni, in L. 8-8-1995, n. 352 (*G.U. 25-8-1995, n. 198*). L'art. 1, co. 2, citata legge, ha, inoltre, disposto la sanatoria degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti D.L. 29-8-1994, n. 523, D.L. 29-10-1994, n. 607, D.L. 23-12-1994, n. 729, D.L. 25-2-1995, n. 58, D.L. 29-4-1995, n. 136, non convertiti in legge.

1. Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione – 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. [...] **(1)**.

(1) Modifica gli artt. 74, 193, 194 e 196, D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (*T.U. istruzione*) cui si rinvia.

2. Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione – 1. [...] **(1)**.

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui

all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo.

(1) Inserisce gli artt. 193-bis e 193-ter, D.Lgs. 16-4-1994, n. 297 (*T.U. istruzione*) cui si rinvia.

3. Norma finanziaria – 1. All'onere derivante dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui



all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Entrata in vigore – 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

§119. L. 10-12-1997, n. 425 – Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (pubblicata nella G.U. 12-12-1997, n. 289) (1)

(1) Con effetto dall'1 settembre 2018 sono abrogati gli articoli 1, 2 commi 1-7, 3, 4 commi 1-9 e commi 11 e 12, 5 e 6 della presente legge, ex art. 26, co. 4, D.Lgs. 13-4-2017, n. 62.

1. Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (1) – 1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei

primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

(1) Per l'abrogazione v. nota (1) *sub* epigrafe.

2. Ammissione. (1) – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame (2). Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto

all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate (3).

5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti

2. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), la verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla questura attraverso il riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *c*) ed *e*) attraverso l'accertamento delle condizioni o dei titoli dichiarati dallo straniero.

6. Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali per l'immigrazione. – 1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all'art. 3, anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni scolastiche.

2. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3, comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici e

privati e con associazioni attive nel campo dell'assistenza agli immigrati, nell'ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all'art. 3.

7. Disposizioni finali ed entrata in vigore. – 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal centotantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato A

(art. 4, comma 1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- 1) Università degli studi di Roma Tre;
- 2) Università per stranieri di Perugia;
- 3) Università per stranieri di Siena;
- 4) Società Dante Alighieri.

S144-bis. D.M. 5-9-2014, n. 718 – Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura



S144-ter. L. 7-4-2017, n. 47 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (*pubblicato nella G.U. 21-4-2017, n. 93*) (*Articoli estratti*)

1. Ambito di applicazione. – 1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

2. Definizione. – 1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello

Stato si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

14. Diritto alla salute e all'istruzione. – 1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei mino-

ri stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

§144-quater. D.M. 24-7-2017 – Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi (*pubblicato nella G.U. 9-9-2017, n. 211*)



articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

19. Interruzione della gravidanza. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) – 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

20. Flessibilità del congedo di maternità. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2) **(1)** – 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

(1) Articolo aggiunto dell'art. 2, D.Lgs. 15-6-2015, n. 80.

21. Documentazione. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28) **(1)** – 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS.

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS.

[2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal ducentesimo settantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis].

[2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni].

(1) Articolo da ultimo modificato (con modifiche ai commi 1bis e 2bis e abrogazioni dei commi 2ter e 2quater) con decorrenza 14 settembre 2016, ex art. 61, D.Lgs. 26-8-2016, n. 179.

In precedenza l'articolo è stato modificato dall'art. 8, D.L. 30-12-2013, n. 150, conv. in L. 27-2-2014, n. 15 e dall'art. 34, D.L. 21-6-2013, n. 69, conv. in L. 9-8-2013, n. 98.

22. Trattamento economico e normativo. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

art. 6, commi 4 e 5) – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (1).

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23-4-2003, n. 115, a decorrere dal 28-5-2003.

23. Calcolo dell'indennità. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16) – 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la

retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana,

Lavoro

- agricolo, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 63
- a domicilio, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 61; §181, D.Lgs. 196/2003, art. 115
- alternanza scuola-lavoro, §32-*quater*, L. 107/2015, art. 1, co. 33-43
- a tempo determinato, §77, L. 124/1999, art. 7
- a tempo parziale, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 60
- a termine nelle pubbliche amministrazioni, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 57
- accesso dei minori al mondo del lavoro, §85, L. 296/2006, art. 1
- diritto fondamentale al lavoro, §1, Cost., artt. 4, 35
- domestico, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 62
- fondamento della Repubblica, §1, Cost., art. 1
- irregolare, §184, D.Lgs. 81/2008, art. 14
- notturno, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 53
- stagionale, §159, D.Lgs. 151/2001, art. 59

vedi anche *Pubblico impiego*

Legati, §63, D.M. 44/2001, art. 55

Legge

- divieto di retroattività, §1, Cost., art. 25
- formazione (procedimento), §1, Cost., art. 72
- funzione legislativa (esercizio), §1, Cost., art. 70
- iniziativa legislativa, §1, Cost., art. 71
- promulgazione, §1, Cost., artt. 73, 87
- pubblicazione, §1, Cost., art. 73

Libertà di coscienza, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 2

Libertà di manifestazione del pensiero, §1, Cost., art. 21; §187, L. 300/1970, art. 5

Libertà personale

- inviolabilità, §1, Cost., artt. 13, 14

Libertà sindacali, §1, Cost., art. 39; §18, D.Lgs. 297/1994, art. 590; §187, L. 300/1970, art. 14

Libri di testo

- adozioni, §18, D.Lgs. 297/1994, artt. 151, 155, 188; §23, D.L. 137/2008, art. 5
- commercio (divieti), §18, D.Lgs. 297/1994, art. 157
- contenimento delle spese per le famiglie, §137, D.L. 134/2009, art. 1-*ter*
- contenimento del costo libri scolastici e materiali didattici integrativi, §115-*bis*, art. 6 D.L. 104/2013
- costo, §69, D.L. 112/2008, art. 15
- fornitura gratuita, §18, D.Lgs. 297/1994, artt. 156, 631; §128, L. 719/1964, artt. 1-3; §129, D.P.C.M. 320/1999
- fornitura semigratuita, §129, D.P.C.M. 320/1999

- norme e avvertenze tecniche per la compilazione, §130, D.M. 547/1999
- prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, §130, D.M. 547/1999
- per l'insegnamento della religione cattolica, §18, D.Lgs. 297/1994, artt. 152, 188
- prezzo di copertina, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 153
- regole tecniche per l'accessibilità dei disabili agli strumenti didattici, §131, D.M. 30-4-2008
- contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi, §134-*bis* e §115-*bis*, D.L. 104/2013, art. 6
- caratteristiche tecniche e tecnologiche, §134-*ter*, D.M. 781/2013
- tetti di spesa per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, §134-*ter*, D.M. 781/2013
- prezzi di copertina per i libri nella versione on-line e mista della scuola primaria, per a.s. 2014/2015 §134-*quater*, D.M. 609/2014
- libri di testo e strumenti didattici, §139-*ter*, D.Lgs. 63/2017, art. 7

Licei

- attività educative e didattiche, §27, D.P.R. 89/2010, art. 10
 - identità e fini, §27, D.P.R. 89/2010, art. 2
 - monitoraggio, §27, D.P.R. 89/2010, art. 12; §115-*bis*, D.L. 104/2013, art. 5
 - orario annuale, §27, D.P.R. 89/2010, art. 10
 - passaggio al nuovo ordinamento, §27, D.P.R. 89/2010, art. 13
 - sistema licei (articolazione), §27, D.P.R. 89/2010, art. 3
 - valutazione e titoli finali, §27, D.P.R. 89/2010, art. 11; v. *Valutazione degli alunni*
- Licei artistici**, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 191
- assistenti (soppressione dei ruoli), §75, L. 270/1982, art. 54
 - corso annuale integrativo, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 191
 - dotazioni organiche, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 442; §75, L. 270/1982, artt. 12, 13, 20
 - finalità e durata, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 191
 - istituzione, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 62
 - modelli viventi, §18, D.Lgs. 297/1994, art. 202, 275; §75, L. 270/1982, art. 62
 - offerta formativa, §27, D.P.R. 89/2010, art. 4
 - orario di attività e insegnamenti, §27, D.P.R. 89/2010, art. 4

| | |
|---|---|
| (Art. 6) (Rinvio al §115-bis)..... | §134-bis |
| (Art. 1-3) (Rinvio al §115-bis)..... | §139-ter |
| (Art. 8, 8-bis) (Rinvio al §115-bis)..... | §158-bis |
| Nota 22-11-2013, n. 2563..... |  §155-quater |

2014

| | |
|--|---|
| D.P.C.M. 11-2-2014, n. 98 | §46 |
| Nota 19-2-2014, n. 4232 |  §158-ter |
| L. 7-4-2014, n. 56 | §40 |
| D.L. 24-6-2014, n. 90 (conv. in L. 114/2014) (Art. 23-quinquies)..... | §59 |
| D.M. 30-6-2014, n. 525..... |  §192-bis |
| D.M. 7-8-2014, n. 609 |  §134-quater |
| L. 11-8-2014, n. 114 (di conv. del D.L. 90/2014) (Art. 23-quinquies)..... | §59 |
| D.M. 5-9-2014, n. 718 |  §144-bis |
| Direttiva 18-9-2014, n. 11..... |  §156-quater |

2015

| | |
|-----------------------------------|---|
| D.M. 3-6-2015, n. 326..... |  §82-quinquies |
| L. 13-7-2015, n. 107 | §32-quater |
| D.M. 7-8-2015 |  §43-ter |
| D.M. 27-8-2015, n. 635 |  §61-bis |
| D.P.C.M. 23-9-2015 |  §82-sexies |
| D.M. 27-10-2015, n. 850..... |  §82-septies |
| D.M. 27-10-2015, n. 851 |  §115-ter |

2016

| | |
|--|------------|
| D.Lgs. 12-1-2016, n. 6 | |
| <i>modifica l'art. 51, L. 3/2003</i> | §185 |
| D.Lgs. 22-1-2016, n. 10 | |
| <i>modifica gli artt. 2, 9, 19 D.L. 104/2013</i> | §115-bis |
| <i>modifica l'art. 1, co. 31, L. 190/2012</i> | §177-bis |
| D.P.R. 14-2-2016, n. 19 | §82-octies |
| D.Lgs. 15-2-2016, n. 39 | |
| <i>modifica il D.Lgs. 81/2008</i> | §184 |

Il Codice delle leggi della Scuola viene incontro ad una pluralità di esigenze:

- consultabile per i concorsi pubblici e completo di normativa **integrativa on line**
- testo legislativo completo e aggiornato alla più recente produzione normativa, organizzato in aree tematiche, in modo da orientarsi nella complessità della produzione normativa
- completo di strumenti di ricerca (indice dettagliati e rinvii normativi) che consentono di individuare rapidamente l'informazione necessaria

Struttura dell'opera

› Parte I • Fonti normative fondamentali › Parte II • Normativa essenziale in materia di istruzione e ordinamenti › Parte III • Regioni ed enti locali › Parte IV • Rete scolastica ed edilizia › Parte V • Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca › Parte VI • Autonomia scolastica › Parte VII • Parità scolastica › Parte VIII • Organi collegiali e territoriali › Parte IX • Dirigenti scolastici › Parte X • Gestione amministrativa e contabile › Parte XI • Organici del personale scolastico › Parte XII • Personale della scuola: reclutamento e formazione › Parte XIII • Obbligo d'istruzione › Parte XIV • Indicazioni, curricula e formazione delle classi › Parte XV • Didattica, riordino e linee guida › Parte XVI • Valutazione, scrutini ed esami › Parte XVII • Crediti scolastici e debiti formativi › Parte XVIII • Libri di testo › Parte XX • Alunni › Parte XXI • Alunni stranieri › Parte XXII • Bisogni educativi speciali › Parte XXIII • Valutazione di sistema › Parte XXIV • Orientamento › Parte XXV • Tutela della genitorialità e dei minori › Parte XXVI • Religione cattolica › Parte XXVII • Pubblico impiego, procedimento amministrativo e diritto di accesso › Parte XXVIII • Documentazione e comunicazione pubblica › Parte XXIX • Privacy › Parte XXX • Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro › Parte XXXI • Diritti e libertà sindacali › Parte XXXII • Responsabilità › Parte XXXIII • Controlli nella pubblica amministrazione › Parte XXXIV • Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

A corredo del testo

- Un Indice sistematico ordina le disposizioni per argomento
- Un Indice analitico ampio, dettagliato e funzionale al reperimento delle norme di interesse
- Un Indice cronologico che riporta la legislazione per anno di emanazione e in modo progressivo



Estensioni on-line - Il volume è arricchito da contenuti aggiuntivi e materiali di interesse accessibili dalla propria area riservata previa registrazione al sito. L'accesso al materiale è garantito per 12 mesi dall'attivazione del servizio.

Seguici anche su



<https://www.facebook.com/nuovoconcorsodirigentscolastici>



<https://twitter.com/infoconcorsi>



blog.edises.it



www.edises.it
info@edises.it

€ 60,00

